

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice civile, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e delle successive norme in materia, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata Mente Locale, in breve Mente Locale APS. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha la sede legale in Pescara (PE) alla Via delle Caserme n. 75, cap. 65127. Il trasferimento della sede legale, anche in altro comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

L'Associazione persegue finalità di interesse generale di cui all'art. 5, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed ha lo scopo di promuovere, organizzare, gestire e rappresentare attività musicali, culturali ed artistiche di utilità sociale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e succ. modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle att. di interesse generale di cui al presente art. (lett. i);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodot-

ti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e succ. mod., o erogazione

di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivi-

tà di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché

dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244 (lett. w);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata (lett. z).

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può

creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

Si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e

politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti

o linguaggi al suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e con-

vinzioni. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi

lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturali, turistiche ed

ambientali. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella socie-

tà, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche,

con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire

alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programma-

zione territoriale delle attività culturali e del tempo libero.

L'associazione può altresì svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statutari, purché non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge. Nel raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione potrà iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed inoltre cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi. In particolare, l'associazione aderisce all'E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva - adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale, condividendone lo statuto nazionale ed impegnandosi al rispetto dei regolamenti vigenti. Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- a. È un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;
- b. non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- c. gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- d. con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di parteci-

pazione e di fruizione degli associati e dei loro familiari;

e. in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può

articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;

f. i compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle

sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in

cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenen-

do conto della normativa vigente.

ART. 7 - ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le fina-

lità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di

interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,

non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigo-

re. Se il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto

dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà dare tempestiva comunica-

zione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro

un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo,

su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti

con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La delibera-

zione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la deci-

sione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante

associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della succes-

siva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo

restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quo-

ta associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La

quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Posso-

no essere associati tutti i cittadini che ne condividano le finalità.

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto, e sono tutti

tenuti al versamento della quota associativa.

a. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su

modulo a ciò predisposto;

b. sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le

quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o

verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la maggiore

età.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento;

c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;

e. votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in

regola con il pagamento della quota associativa;

f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Co-

dice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti:

a. al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;

b. all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

I soci possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi:

a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

c. qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 10 - VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Art. 11 - GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a. L'Assemblea - organo sovrano dell'associazione - è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;

b. l'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti;

c. l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti;

d. la seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno tre ore dopo la prima;

e. l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta;

f. l'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15

giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, mediante apposito gruppo social dell'associazione, purché l'esistenza dello stesso sia specificatamente comunicato all'atto dell'ammissione del socio, o a mezzo lettera o e-mail, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;

g. l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;

h. le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;

i. l'Assemblea per il rinnovo degli organi:

a. elegge il Presidente dell'Associazione;

b. stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici e ne elegge i componenti;

c. elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto;

d. approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.

j. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;

k. il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche;

l. la riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente eletto;

il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione;

m. le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci:

a. Approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;

b. approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

c. decide l'importo della quota associativa annuale;

d. elegge gli Organi dell'Associazione;

e. delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;

f. apporta le modifiche allo Statuto;

g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a. Elegge al suo interno il v/Presidente ed il segretario;

b. fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;

- | |
|--|
| c. il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi |
| di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività |
| volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze |
| specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi; |
| d. può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate; |
| e. dura in carica quattro anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, |
| un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti; |
| f. il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non in- |
| terviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichia- |
| rato decaduto; |
| g. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo rite- |
| nesse opportuno, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri; |
| h. le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; |
| i. il Consiglio Direttivo: |
| a. predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione |
| dell'assemblea dei soci e cura gli ulteriori adempimenti previsti dal- |
| la legge; |
| b. formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li |
| sottopone all'Assemblea; |
| c. attua le deliberazioni dell'Assemblea; |
| d. decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi; |
| e. propone all'assemblea dei soci il regolamento di applicazione dello |
| statuto; |
| f. definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri orga- |
| nismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea; |

g. decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli associati e

sulle eventuali misure disciplinari da infliggere a questi ultimi;

h. decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organiz-

zate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali

ed ai singoli cittadini.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

a. Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati, a maggioranza dei

presenti, è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta

nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;

b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

d. stipula gli atti inerenti all'attività;

e. in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il

v/Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;

f. il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative,

finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla e-

lezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo

verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla

prima riunione.

ART. 16 - DIMISSIONI

a. Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non

siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti

ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono essere pre-

sentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario è

tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle

dimissioni;

b. le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare;

c. in caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 17 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

a. Proventi da tesseramento;

b. eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;

c. eventuali contributi pubblici;

d. proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione dell'associazione, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, così come previsto dal D.lgs. 117/2017;

e. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;

f. beni mobili e immobili di proprietà.

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs 117/2017; ha inoltre l'obbligo

di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - ESERCIZI SOCIALI

- a. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
- b. alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo. Il rendiconto economico eventualmente approvato va depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno successivo.

ART. 21 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore, ove nominato. Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria; sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/4 del corpo sociale. Per le variazioni imposte

da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

ART. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri contabili:

- a. Il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dei consiglieri;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, ove nominati, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei soci volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ove previsto dalla legge, i suddetti libri possono essere conservati in modalità telematica. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Co-

pia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento, adottato dall'associazione.

ART. 27 - ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

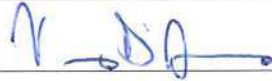
ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

L'acronimo A.P.S. o in via sussidiaria quello di E.T.S., potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTE UT ATRI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 129
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 12/04/2024 REGISTRATO IL 05/06/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000129

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 01774510687 ASSOCIAZIONE CULTURALE MENTE LOC
ID. TELEMATICO: TAD24L000129000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 01774510687

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1